

TI_GERICHTE 11.2022.114 vom 14. August 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-08-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2022.114

FR: TI_GERICHTE 11.2022.114 du 14 août 2023

IT: TI_GERICHTE 11.2022.114 del 14 agosto 2023

Regeste

Appello divenuto privo d'interesse

Erwägungen

E. 1

a versarle un contributo alimentare di fr. 500.– mensili a parziale copertura delle spese del figlio durante le visite presso di lei. Preliminarmente essa postulava il conferimento dell'effetto sospensivo e la concessione del gratuito patrocinio. Nelle sue osservazioni del 2 settembre 2022 AO 1 proponeva di respingere appello, istanza di effetto sospensivo compresa, come pure la richiesta di gratuito patrocinio (sopra, consid. D).

E. 2

Statuendo nel merito il 4 aprile 2023, il Pretore ha accolto parzialmente – si è visto (sopra, consid. D) – la petizione di AO 1 e ha modificato la sentenza di divorzio, disciplinando l'affidamento del figlio, le relazioni personali di G_____ con la madre e il mantenimento del ragazzo. Tale sentenza non è stata impugnata. Ora, con il passaggio in giudicato di una decisione di merito i relativi decreti cautelari decadono per legge, tranne ■ ma l'ipotesi è estranea al caso in esame ■ che il giudice disponga altrimenti ai fini dell'esecuzione della sentenza o che la legge ciò preveda (art. 268 cpv. 2 CPC). Il che rende ormai senza interesse, nella fattispecie, l'appello diretto contro il decreto cautelare impugnato. La causa va così stralciata dal ruolo (art. 242 CPC).

E. 3

Qualora una causa sia tolta dal ruolo il giudice si limita a statuire sulle spese e le ripetibili dello stralcio (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). A tal fine egli valuta, sommariamente, quale parte abbia provocato l'azione, quale sarebbe stato il presumibile l'esito della procedura se questa non fosse diventata caduca e quali circostanze abbiano reso il contenzioso senza oggetto o senza interesse (RtiD II-2021 pag. 717 consid. 5a con numerosi riferimenti) . Conviene valutare in primo luogo quale sarebbe stato il presumibile esito della causa (ancorché i tre criteri appena citati si pongano sullo stesso piano: sentenza del Tribunale federale 5A_1047/2019 del 3 marzo 2020 consid. 3.1 con richiami), poiché se una prognosi è possibile diviene superfluo domandarsi quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione o quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento caduco (RtiD II-2021 pag. 717 consid. 5a con richiami di dottrina). Senza dimenticare che nelle cause del diritto di famiglia spese e ripetibili vanno addebitate “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC).

E. 4

In concreto il Pretore aveva accolto l'istanza cautelare di AO 1 con l'argomento che G_____, ormai prossimo ai 16 anni, aveva dichiarato chiaramente durante la sua audizione di voler stare con il padre. Egli ha constatato altresì che dopo il trasferimento di G_____ nel Ticino padre e figlio si erano organizzati perché il ragazzo si integrasse al meglio e continuasse la sua formazione professionale, lavorando nel frattempo in una piscina come aiuto monitore e partecipando a corsi linguistici. Il primo giudice aveva confermato pertanto l'affidamento cautelare di G_____ al padre, come aveva già deciso il 15 febbraio 2022. Quanto alle relazioni personali con la madre, egli aveva ricordato che i contatti fra madre e figlio erano interrotti e che durante il suo ascolto il ragazzo aveva detto di non volere incontri con lei. Considerato che per giurisprudenza si può prescindere dall'adottare una regolamentazione delle relazioni personali contro la volontà ferma e costante di figli quattordicenni o quindicenni, il Pretore aveva rinunciato a fissare diritti di visita, salvo rammentare la facoltà per la curatrice educativa di chiederne la riattivazione ove ne avesse riscontrato le condizioni. Per finire, stante l'affidamento del figlio al padre, il primo giudice aveva soppresso in via cautelare dal 29 marzo 2022 l'obbligo di mantenimento a carico del genitore (decreto impugnato, pag. 2 e 3).

E. 5

Nell'appello AP 1 censurava anzitutto la mancanza dei presupposti per l'emanazione di un provvedimento cautelare, dolendosi in particolare che il Pretore nulla avesse indicato circa il pericolo imminente di un danno grave e irreparabile nel caso in cui il figlio fosse rimasto affidato a lei. A suo parere, inoltre, in concreto difettavano i requisiti per modificare la disciplina della custodia, poiché oltre all'opinione del ragazzo andavano considerate le esigenze di stabilità e di tutela della relazione fra madre e figlio, mentre il desiderio del figlio (definito "espressione di un tipico capriccio adolescenziale") non costituiva un mutamento serio e durevole delle circostanze. Secondo l'appellante, infatti, dal verbale di ascolto emergeva l'immaturità del minore, senza che si fosse compiuta alcuna indagine su quale fosse realmente l'interesse di lui. L'appellante chiedeva così di ristabilire l'assetto previsto nella sentenza di divorzio o almeno, in subordine, di disciplinare un diritto di visita con lei. Nella sua risposta del 2 settembre 2022 AO 1, riepilogate le vicissitudini che avevano condotto al trasferimento di G_____ nel Ticino, lamentava che la convenuta avesse procrastinato la procedura con ripetute richieste di rinvio senza poi nemmeno presentarsi in udienza. Sottolineava altresì, a dimostrazione della fermezza e della maturità della decisione del ragazzo, gli sforzi intrapresi in quei mesi dal figlio in vista di riprendere la formazione, ricordando infine di avere costantemente informato la convenuta e la curatrice al riguardo.

E. 6

Una modifica della custodia parentale deve giustificarsi alla luce di circostanze nuove e importanti che rendano imprescindibile il provvedimento per il bene del figlio, ovvero quando l'assetto vigente rischi di recare pregiudizio al bene del figlio e lo minacci seriamente (sentenza del Tribunale federale 5A_633/2022 dell'8 marzo 2023 consid. 4.1). Una nuova disciplina si impone, in altri termini, ove la situazione attuale appaia più dannosa per il bene del figlio rispetto al cambiamento e alla discontinuità nell'educazione che ne segue, comprese le condizioni di vita a ciò correlate (sentenza del Tribunale federale 5A_230/2022 consid. 2.1 del 21 settembre 2022, in: FamPra.ch 2023 pag. 518; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.116/117 del 12 giu-gno 2023 consid. 4). Il solo desiderio di un figlio non basta per giustificare una modifica dell'affidamento

parentale, ma l'opinione di lui va tanto più considerata quanto più egli abbia raggiunto un'età (di solito fra gli

E. 11

e i 13 anni) che gli permetta di elaborare ragionamenti logici e di avere la maturità emozionale e cognitiva per formarsi un'opinione propria e duratura (DTF 133 III 150 consid. 2.4, 131 III 556 consid. 1.2.2; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_1321/2021 del 10 settembre 2021 consid. 3.3.2; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.116/117 del 12 giugno 2023 consid. 8d con rimando). Nella fattispecie G_____, all'epoca quindicenne, si è trasferito dal padre nel Ticino il 7 febbraio 2022 dopo avere comunicato la sua decisione alla madre direttamente e con l'ausilio della curatrice. Durante l'audizione del 15 febbraio 2022 egli aveva illustrato al Pretore le modalità del trasferimento e le motivazioni, confermando che questa era la sua ferma volontà, al punto che non avrebbe accettato di rientrare dalla madre neppure di fronte alla decisione di un'autorità (rapporto di ascolto, pag. 2). In occasione dell'udienza tenutasi il 26 luglio 2022 AO 1 aveva poi informato il primo giudice sulle attività del figlio negli ultimi sei mesi, soggiungendo che il ragazzo aveva frequentato come uditore la quarta media per migliorare le sue competenze linguistiche, aveva seguito corsi individuali di italiano, francese e matematica, aveva lavorato in una piscina come aiuto monitore durante l'estate, aveva in previsione un corso di lingua in Francia e, nel settembre successivo, avrebbe frequentato un liceo privato. Tali allegazioni non sono state contestate e trovano riscontro negli atti (verbale di udienza, pag. 2; doc. OO a SS). 7. Nelle circostanze descritte questa Camera avrebbe così ritenuto, verosimilmente, che il desiderio del figlio quindicenne non appariva un mero "capriccio adolescenziale" (come pretendeva l'appellante), già per il fatto che G_____ si era risolto a lasciare, oltre che la madre e l'abitazione di _____, la sua cerchia sociale e la sua formazione per trasferirsi nel Ticino, dimostrando nei successivi sei mesi impegno e costanza per integrarsi nel nuovo ambiente e prepararsi al nuovo percorso formativo. Le condizioni della sua partenza e la sua ferma opposizione a un eventuale rientro dalla madre confortavano l'urgenza di adattare la disciplina dell'affidamento alla situazione di fatto, cui l'interessata aveva per altro inizialmente assentito e che aveva finanche contribuito a consolidare con le sue osservazioni del 13 febbraio 2022, quando aveva dichiarato di non essere contraria a che G_____ stesse "qualche tempo in Ticino, se ne sente la necessità". Costringere il figlio a rientrare a _____ in contingenze del genere e senza una giustificazione impellente avrebbe comportato, in definitiva, un pregiudizio rilevante per il bene del ragazzo. Ne segue che il giudizio del Pretore, seppure succintamente motivato, avrebbe verosimilmente meritato conferma. Quanto alla richiesta subordinata, non sarebbe stato verosimilmente possibile concedere – per lo meno a quello stato del procedimento – un diritto di visita alla madre. Se un figlio pressoché sedicenne, capace di discernimento, oppone – come in concreto – una strenua e ripetuta resistenza agli incontri con un genitore, il suo bene non può essere perseguito con una decisione autoritativa né attraverso la suggestione o la coartazione (sentenza del Tribunale federale 5A_699/2021 del 21 dicembre 2021 consid. 6.1 con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2020.82 del 19 agosto 2020 consid. 5a con rinvio). Nel caso specifico solo l'intervento della curatrice potrebbe essere di aiuto per un riavvicinamento personale. Anche su questo punto, dunque, se non fosse divenuto privo di interesse l'appello sarebbe stato presumibilmente destinato all'insuccesso. 8. Appurata la verosimile soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), le spese dell'attuale stralcio della causa dal ruolo vanno a carico di AP 1. Né di ravvisano – o l'appellante allega – motivi di equità

per scostarsi da tale riparto in virtù dell'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC. La tassa di giustizia va tuttavia sensibilmente moderata giusta l'art. 21 LTG. L'ammontare delle ripetibili spettanti a AO 1 va commisurato al tempo e all'impegno occorso alla legale di lui per esaminare l'atto di appello e redigere la risposta (9 pagine). 9. Per quanto attiene alla richiesta di gratuito patrocinio avanzata in questa sede dall'appellante, il diritto all'assistenza giudiziaria è di natura altamente personale (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso). Di conseguenza, qualora una parte in causa perda – per un motivo qualsiasi – tale sua qualità durante il processo, l'eventuale diritto al gratuito patrocinio si estingue (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 consid. 3.1; più recentemente: sentenza 5A_205/2022 del 20 ottobre 2022 consid. 3.2 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi rinvii). Tale principio vale a maggior ragione ove al momento di perdere la qualità di parte il richiedente non abbia ancora ottenuto il gratuito patrocinio, poiché in simili condizioni viene meno addirittura un interesse alla decisione sul conferimento del beneficio (ancora recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2023.62/63 del 27 giugno 2023 consid. 3). Nella fattispecie AP 1 ha perduto la qualità di parte nella procedura in esame allorché l'appello è divenuto senza interesse, ovvero con la decorrenza del termine per ricorrere contro la sentenza di merito. E a quel momento l'appellante non beneficiava del gratuito patrocinio, ragione per cui è venuto meno un interesse a ottenere una decisione in proposito. Si aggiunga, ad ogni buon conto, che il beneficio del gratuito patrocinio presuppone una domanda non senza probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC). E un appello si reputa non senza probabilità di successo se le sue possibilità di buon esito equivalgono più o meno – oppure appaiono solo lievemente inferiori – al rischio di soccombenza. Si ritiene senza probabilità di successo invece un appello le cui possibilità di buon esito appaiono notevolmente inferiori a quelle di sconfitta, al punto da non poter essere considerate serie, sicché una parte ragionevole e dotata di mezzi sufficienti rinunciarebbe a procedere in giudizio per i costi che potrebbero derivarle. Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze date al momento in cui è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla base di un esame sommario (DTF 142 III 139 consid. 5.1 con rinvii). Nella fattispecie la pretesa volta a ottenere un diritto di visita ■ se non la custodia ■ riguardo a un figlio pressoché sedicenne che per ferma e inamovibile volontà rifiuta ogni relazione personale, richiedeva un processo di riavvicinamento previo, tanto più senza una giustificazione maggiore che legittimasse l'urgenza dell'intervento. Non poteva essere ottenuta d'autorità, semplicemente con un decreto del giudice. Le probabilità di successo insite nell'appello della convenuta apparivano dunque scarse, se non aleatorie sin dall'inizio. Con ogni verosimiglianza il beneficio del gratuito patrocinio non sarebbe quindi entrato in linea di conto. Per questi motivi, decreta: 1. L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo. 2. Le spese processuali di fr. 500.■ sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 1500.– per ripetibili. 3. La richiesta di gratuito patrocinio formulata da AP 1 nell'appello è dichiarata senza oggetto. 4. Notificazione: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera

Remedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale

somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.